

Altalex > Procedura civile > Processo civile > Il processo civile dopo il Decreto Correttivo della Riforma...

PROCEDURA CIVILE

Il processo civile dopo il Decreto Correttivo della Riforma Cartabia

Digitalizzazione del processo, ufficiali giudiziari e notifiche PEC, udienza cartolare, rito semplificato di cognizione, decreto ingiuntivo e processo esecutivo



Di Margherita Domenico...
Avvocato - Partner, La Scala Soci...



Di Jessica Camm...
Avvocato - Manag...



Pubblicato il 21/02/2025

VEDI TUTTI I CONTENUTI SU

Processo civile



Dal 26 novembre 2024 è in vigore il [D.lgs. 31-10-2024, n. 164](#), meglio conosciuto come correttivo della riforma Cartabia.

Il decreto si compone di 8 articoli e apporta vari interventi "correttivi" alle norme del codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, con lo scopo di rendere più chiari molti dei punti controversi della riforma Cartabia.

A qualche mese di distanza dalla sua entrata in vigore, passiamo in rassegna alcuni dei più rilevanti interventi apportati al processo civile.

Sommario

- [Digitalizzazione: semplificazione degli adempimenti a carico delle parti e delle cancellerie](#)
- [Notifica a mezzo PEC da parte dell'ufficiale giudiziario: semplificazione della disciplina](#)
- [I "correttivi" all'art. 171 bis c.p.c.](#)
- [Modalità di svolgimento dell'udienza cartolare](#)
- [I "correttivi" al rito semplificato di cognizione](#)
- [Decreto ingiuntivo: nuove prove scritte](#)
- [I principali "correttivi" al processo esecutivo](#)
- [Eliminazione della nuova procura in Cassazione](#)



Più Letti

1. Inps: concorso per 43 professionisti legali
2. Avvocato specialista
3. Frequentazione col figlio possibile anche per il genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale
4. Si può procedere alla divisione ereditaria in presenza di immobili abusivi?
5. In G.U. la Tabella Unica Nazionale: prime riflessioni
6. Eredità: tutto quello che devi sapere sulle successioni ereditarie
7. Fine Vita, in Toscana il suicidio assistito è legge



Procedura civile e ADR 2024, di Autori: AA.VV., Ed. IPSOA, 2024. Il volume analizza in maniera sistematica tutti gli istituti del processo civile e degli strumenti alternativi per la soluzione delle controversie, alla luce anche della Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022).

[Scarica gratuitamente l'estratto](#)

Digitalizzazione: semplificazione degli adempimenti a carico delle parti e delle cancellerie

In ottica di incremento della digitalizzazione del processo, sono stati rimossi i richiami ai fascicoli e agli atti cartacei e consolidata la modalità a mezzo PEC delle comunicazioni, anche di cancelleria ([art. 136 c.p.c.](#))

È stato inoltre abrogato l'obbligo di redazione manuale della nota di iscrizione a ruolo, che è ora sostituita dal deposito di file xml tramite compilazione dei campi presenti nel fascicolo informatico ed è stato eliminato l'obbligo di comunicazione del numero di fax negli atti introduttivi.

Notifica a mezzo PEC da parte dell'ufficiale giudiziario: semplificazione della disciplina

Il decreto correttivo è intervenuto anche sulla disciplina della notificazione a mezzo PEC a cura dell'ufficiale giudiziario ([art. 149 bis c.p.c.](#))

Il perfezionamento della notifica è cristallizzato, per il notificante, al momento della consegna degli atti all'ufficiale giudiziario mentre, per il destinatario con la ricevuta di consegna (III comma).

Se la notifica non può essere eseguita o non ha avuto esito positivo per cause imputabili al destinatario (VII comma), l'ufficiale giudiziario è tenuto a depositare l'atto in un'apposita area web e a rilasciare contestuale dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per procedere con questa speciale modalità. L'area web è gestita dal Ministero della giustizia ed è accessibile al destinatario tramite codice fiscale. La notifica si intenderà perfezionata al momento dell'accesso del destinatario all'area o, in mancanza, al decimo giorno dal deposito.

Diversamente, se l'invio della notifica via PEC non va a buon fine per causa non imputabile al destinatario si dovrà procedere alla notificazione nelle forme tradizionali.

I "correttivi" all'art. 171 bis c.p.c.

Il legislatore ha riscritto la norma sulle verifiche preliminari ex [art. 171 bis](#), al fine di chiarire alcuni nodi interpretativi sorti all'indomani dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia e di garantire una maggiore certezza circa l'effettivo svolgimento delle verifiche da parte del giudice.

Secondo la nuova formulazione, il giudice è tenuto dapprima ad accertare la regolare instaurazione del contraddittorio (II comma) e, solo una volta che tale verifica è completata con esito positivo, sottopone alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione (III comma).

Il legislatore introduce un ulteriore elemento di novità nell'ipotesi in cui il giudice adotta uno dei provvedimenti necessari per integrare il contraddittorio.

In tali casi, infatti, il giudice è tenuto a svolgere nuovamente le verifiche preliminari, entro il termine di 55 giorni prima del nuovo giorno di udienza fissata per la comparizione parti, al fine di appurare che le prescrizioni impartite siano state effettivamente adempiute.

Ancora, sempre al fine di approdare alla prima udienza di comparizione parti solo quando la causa è stata correttamente instradata, il legislatore ha anticipato al momento delle verifiche preliminari, la valutazione sulla competenza per materia, valore e territorio di cui all'[art. 38 c.p.c.](#), nonché la valutazione sull'eventuale conversione del rito, con conseguente abrogazione dell'[art. 183 bis c.p.c.](#), che individuava nell'udienza di comparizione parti il momento per provvedervi.

Infine, il legislatore all'ultimo comma dell'art. 171 bis ha chiarito che i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'[art. 171 ter](#) iniziano a decorrere solo quando il giudice, all'esito di tutte le verifiche, emette il decreto con il quale conferma o differisce l'udienza indicata in citazione.

Modalità di svolgimento dell'udienza cartolare

Il decreto correttivo è intervenuto anche sulla disciplina dell'udienza a trattazione scritta ex [art. 127 ter c.p.c.](#), delineandone l'ambito di operatività.

È stato, infatti, chiarito che l'udienza non può essere sostituita da note scritte nei casi in cui la presenza delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice.

In altri termini, l'udienza in presenza è insostituibile nell'ipotesi in cui l'effettiva interlocuzione tra le parti e il giudice è necessaria alla formazione del libero convincimento dell'organo giudicante, all'esercizio del diritto di difesa o alla conciliazione della lite.

Modifiche importanti sono state, inoltre, apportate anche al secondo comma dell'art. 127 ter. Il decreto ha stabilito che l'udienza pubblica disciplinata ai sensi dell'[art. 128 c.p.c.](#) non può essere sostituita dalle note scritte a fronte dell'opposizione anche soltanto di una delle parti.

Anche il terzo comma dell'art. 127 ter è stato oggetto di integrazione ad opera del decreto correttivo, prevedendo che il provvedimento depositato dal giudice entro il giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte deve essere considerato come letto in udienza, con conseguente applicabilità della disciplina della trattazione scritta anche alle udienze di discussione orale.

I "correttivi" al rito semplificato di cognizione

Importanti modifiche hanno interessato anche la disciplina del rito semplificato di cognizione ([art. 281 decies c.p.c.](#) e ss.).

Il legislatore ha, innanzitutto, esteso i casi in cui si può ricorrere a tale procedimento. Il secondo comma dell'art. 281 decies prevede, infatti, che le cause dinanzi al tribunale in composizione monocratica possono essere sempre introdotte nelle forme del rito semplificato anche in mancanza di quei determinati presupposti previsti dal primo comma per le cause di competenza collegiale (a titolo esemplificativo fatti di causa non controversi, domanda fondata su prova documentale, istruttoria non complessa).

In altri termini, il decreto "correttivo" consente all'attore di utilizzare il modello semplificato anche nell'ipotesi in cui la causa non è di pronta soluzione ed è dunque complessa.

Ci si chiede se la nuova previsione normativa non abbia attribuito un eccessivo potere di scelta all'attore, il quale può optare per il rito semplificato pur ignorando a priori se la causa si presenterà complessa o meno.

Tuttavia, valutando la modifica del decreto "correttivo" nel suo complesso e, dunque, tenendo conto anche dei successivi articoli relativi al procedimento semplificato, è evidente che permarrà pur sempre in capo al giudice il potere di convertire il rito "quando, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario" (art. 281 duodecies primo comma secondo periodo).

Inoltre, il terzo comma dell'art. 281 decies estende il procedimento semplificato anche alle cause di opposizione a [precetto](#), agli atti esecutivi e a [decreto ingiuntivo](#) previste dagli [artt. 615, primo comma, 617 primo comma e 645](#).

Infine, al fine di favorire lo strumento processuale del rito semplificato rispetto a quello ordinario, il legislatore è intervenuto anche sui commi III e IV dell'art. 281 duodecies.

In particolare,

- la prima modifica consente all'attore di proporre nuove domande in conseguenza della [domanda riconvenzionale](#) del convenuto (la c.d. reconventio reconventionis);
- la seconda, invece, stabilisce che il termine per la precisazione o modificazione delle domande ed eccezioni e per dedurre nuovi mezzi istruttori debba essere concesso dal giudice, su richiesta di parte, quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte e non più in presenza di "giustificato motivo", atteso che tale ultima locuzione rimanderebbe ad una valutazione ampiamente discrezionale da parte del giudice.

Decreto ingiuntivo: nuove prove scritte

Il decreto "correttivo" interviene delineando l'ambito delle prove scritte in base alle quali può essere avviato il procedimento per decreto ingiuntivo, al fine di agevolare il recupero dei crediti da parte di imprese e professionisti.

Due sono le importanti modifiche che interessano il secondo comma dell'[art. 634 c.p.c.](#): da un lato, costituiscono prova scritta anche le scritture contabili tenute con mezzi informatici nel rispetto della legge e, dall'altro, tra i documenti ritenuti prova idonea a promuovere il procedimento monitorio, vengono aggiunte le fatture elettroniche trasmesse attraverso il sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate.

I principali "correttivi" al processo esecutivo

Il decreto legislativo è intervenuto anche sulla disciplina del titolo esecutivo e del processo esecutivo, integrando e, in alcuni casi, addirittura modificando alcuni articoli del codice di procedura civile.

In particolare, il legislatore è intervenuto sulle seguenti disposizioni:

- [Art. 475](#): il titolo esecutivo può essere rilasciato anche come "duplicato informatico". In conformità con il [Codice dell'Amministrazione Digitale](#) (CAD), il duplicato informatico è il documento che si ottiene mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario. Dunque, se prodotto in ossequio alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale, ha lo stesso valore giuridico del documento da cui è tratto.
- [Art. 480](#): è ora prevista nell'atto di precetto l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione. In assenza di tale indicazione "le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'art. 149 - bis.". Nella prassi accade sempre più spesso che con un medesimo precetto il creditore avvii più esecuzioni, ad esempio una procedura immobiliare e un'esecuzione presso terzi. Ci si chiede, in caso di fori diversi, quale dei due deve essere riportato nell'atto di precetto, atteso che la norma non specifica se il creditore deve indicare tutti i giudici competenti o se basti solo quello relativo alla prima esecuzione. Non essendo ancora trascorso molto tempo dall'entrata in vigore del decreto "correttivo" non sussiste al momento alcuna prassi consolidata, pertanto, è rimessa alla decisione del creditore se assumersi il rischio di non indicare nell'atto alcun foro competente.

- **Art. 492:** è ora previsto l'invito: "rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice della esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri o eleggere un domicilio digitale speciale, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall'art. 149-bis c.p.c."
- **Art. 557:** è stata modificata la disciplina sull'iscrizione a ruolo del **pignoramento immobiliare**. Il creditore entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario è tenuto a depositare, oltre alle copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, anche la nota di trascrizione, a pena di inefficacia dello stesso.
Stante il tenore letterale della norma, il mancato o ritardato deposito della nota di trascrizione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla consegna da parte dell'ufficiale dell'atto di pignoramento, comporta la sanzione dell'inefficacia dell'atto e dunque l'estinzione della procedura.
Tuttavia, il richiamo nell'art. 557 c.p.c. alla norma di cui all'**art. 555 c.p.c.**, che prevede che il creditore sia tenuto a depositare la nota di trascrizione "non appena restituita dal conservatore" non è stato modificato dal decreto correttivo, pertanto ci si chiede come si coordina la sanzione dell'inefficacia del pignoramento in tutti quei casi, peraltro sempre più frequenti, in cui la conservatoria restituisce al creditore richiedente la nota di trascrizione in un momento successivo al termine dei 15 giorni previsti per l'iscrizione a ruolo.
Ed ecco che la poca chiarezza del legislatore ha comportato sin dall'entrata in vigore del decreto correttivo il proliferare nei Tribunali italiani di istanze di proroga del termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento da parte dei creditori.
Allo stato attuale non c'è uniformità sul tema. Alcuni tribunali hanno ritenuto di accogliere l'istanza e di concedere ulteriore termine al creditore per il deposito della nota di trascrizione, altri, invece, hanno statuito il "non luogo a provvedere", in quanto il termine perentorio dei quindici giorni troverebbe applicazione soltanto nel caso in cui il creditore pignorante proceda alla trascrizione del pignoramento tramite ufficiale giudiziario e non quando il creditore provvede direttamente.
- **Art. 587:** è stata introdotta, oltre al mancato versamento del saldo prezzo quale causa di decadenza dall'aggiudicazione, anche l'omessa dichiarazione antiriciclaggio da parte dell'aggiudicatario entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo.
- **Art. 543:** sono state disposte: i) l'eliminazione dell'obbligo di notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo al debitore esecutato; ii) l'obbligo in capo al creditore che riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota d'iscrizione a ruolo, di comunicare immediatamente tale circostanza al debitore o al terzo, il cui obbligo cessa alla data di ricezione della comunicazione; iii) l'inefficacia del pignoramento eseguito nei confronti di più terzi si produce solo nei confronti di coloro ai quali non è stato notificato o depositato l'avviso di iscrizione a ruolo. In ogni caso, qualora la notifica di tale avviso non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.
- **Art. 616 e 618:** nell'ipotesi in cui il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, i termini per la costituzione, per le verifiche preliminari da parte del giudice e il deposito delle memorie integrative sono da considerarsi dimezzati affinché la trattazione del processo possa avere inizio nel più breve tempo possibile e anche al fine di evitare eventuali pregiudizi che la pendenza di tale opposizione può arrecare al regolare andamento della procedura esecutiva ancorché non sospesa.

Eliminazione della nuova procura in Cassazione

Il decreto interviene, inoltre, sull'[articolo 380-bis c.p.c.](#) che disciplina il procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ritenuti inammissibile, improcedibili o manifestatamente infondati. In particolare, elimina la necessità per il difensore di munirsi di una nuova procura speciale nell'ipotesi in cui debba richiedere alla Corte di Cassazione l'emissione della decisione.

Conclusioni

Sicuramente i "correttivi" appena illustrati denotano la particolare attenzione rivolta dal legislatore alla riforma del processo civile e la volontà di risolvere le difficoltà applicative e interpretative emerse durante la sua attuazione. Tuttavia, trattandosi di una recente modifica normativa, sarà il tempo a evidenziare se il Decreto abbia effettivamente risolto le criticità riscontrate all'indomani dell'entrata in vigore della riforma. In ogni caso, sarà compito degli operatori del diritto applicare al meglio la normativa affinché si realizzino le finalità della riforma che - giova ricordare - è stata concepita con lo scopo di rendere il processo civile più snello, spedito e in linea con il progresso tecnologico.



Corso online il processo civile secondo le Sezioni Unite della Cassazione dopo la riforma Cartabia, 16 ore - 4 incontri in aula virtuale, ALTALEX FORMAZIONE.

[Scopri programma e relatori](#)

ilQG

Per approfondire questo argomento leggi anche:

In G.U. il D.Lgs. n. 164/2024 correttivo della Riforma Cartabia sul processo civile